

---

# *Custodiamo la nostra Storia*

## **Art. 1.**

### **(Finalità, oggetto e scopo della legge)**

1. La Repubblica riconosce, agli articoli 2, 3, secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, il valore sociale dell'Associazione e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà, pluralismo e sussidiarietà; ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, nella salvaguardia della sua autonomia; favorisce il suo apporto originale al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale.

2. La presente legge, in aggiunta a quanto stabilito dalla L. 383 del 7 dicembre del 2000, dalla legge n. 167 del 27.09.2007 di ratifica della Convenzione UNESCO per la salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale, dalla L. n. 19 del 19.02.2007 di ratifica della Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, detta principi fondamentali e norme per la valorizzazione dell'Associazione di promozione, tutela e valorizzazione del Patrimonio Culturale Immateriale dello Stato. Stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale immateriale nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.

3. Gli scopi della presente legge sono di:

- Salvaguardare il Patrimonio Culturale Immateriale;
- Assicurare il rispetto del Patrimonio Culturale Immateriale da parte delle comunità, degli individui interessati e dei gruppi;
- Assicurare che il Patrimonio Culturale Immateriale sia valorizzato, apprezzato e promosso, suscitando la consapevolezza a livello locale, regionale e nazionale;

## **Art. 2.**

### **(Associazioni di promozione, tutela e valorizzazione del Patrimonio Culturale Immateriale)**

1. Sono considerate associazioni di promozione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale immateriale tutte le associazioni riconosciute e non riconosciute, le Pro Loco, compresi i loro coordinamenti, costituite al fine di svolgere attività senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati per conseguire prevalentemente i seguenti obiettivi:

- a) custodire la storia delle proprie comunità con particolare attenzione a tutte quelle particolarità che la caratterizzano negli usi e costumi, nel linguaggio, nelle attività umane, nelle tradizioni scritte e non scritte;
- b) tutelare e sviluppare la memoria storica, di fonti ed eventi di valenza locale, con particolare risalto ed enfasi alla facilitazione del dialogo intergenerazionale ed interculturale, pari opportunità – diffusione di buone pratiche di genere;
- c) ricercare, salvaguardare, promuovere e trasmettere le conoscenze, le tipicità, l'artigianato tradizionale, per la valorizzazione di forme espressive, saperi tecnici e naturalistici appartenenti alle comunità locali;
- d) svolgere una faticosa opera per la promozione e la valorizzazione del patrimonio culturale, storico-monumentale, ambientale e folkloristico dell'artigianato e dei vecchi mestieri;
- e) promuovere ed organizzare, anche in collaborazione con gli enti pubblici e/o privati, iniziative quali: visite, escursioni, ricerche, convegni, spettacoli, festeggiamenti, sagre, mostre, laboratori artigianali, mani-

festazioni rievocative ed enogastronomiche;

f) promuovere azioni di solidarietà sociale, percorsi di educazione e di sensibilizzazione dei giovani, delle istituzioni scolastiche e universitarie, volte al recupero ambientale, al restauro e ed alla gestione di monumenti, al restauro dei macchinari, degli attrezzi e degli utensili dei vecchi mestieri, che servano alla salvaguardia, conoscenza e tutela della cultura locale;

g) promuovere e sviluppare attività nel settore sociale a favore della popolazione della località, quali proposte turistiche specifiche per la terza età, per i giovani, per le famiglie e per i diversamente abili; progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori; iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione; organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi scolastici;

h) valorizzare il grande ruolo sociale del turismo, nello spirito della sussidiarietà sancito dal nuovo ordinamento statale, si riconosce alle associazioni di cui all'Art.1 della presente legge il ruolo di soggetto operante sul territorio nazionale in convenzione con gli Enti e le Istituzioni statali, regionali e locali.;

i) consentire l'apertura al pubblico di musei prevalentemente orientati alla salvaguardia delle tradizioni e della cultura locale;

j) svolgere opera fattiva nel campo della tutela delle minoranze linguistiche.

### **Art. 3.**

#### **(Requisiti delle Associazioni di promozione, tutela e valorizzazione del Patrimonio Culturale Immateriale)**

1. I soggetti di cui all'Art.2 sono a tutti gli effetti giuridici Associazioni di Promozione Sociale e quindi oltre ai requisiti indispensabili per tale riconoscimento devono disporre di:

- a) Capillare presenza, diretta oppure tramite organismo rappresentativo, in tutte le Regioni Italiane;
- b) Addetti adeguatamente preparati per raggiungere gli obiettivi prefissati nell'articolo precedente della presente legge;
- c) adeguata struttura organizzativa e radicamento sul territorio;
- d) rapporto organico con l'Ente Pubblico locale di riferimento;
- e) un coordinamento composto da articolazione nazionale, regionale, provinciale, in grado di svolgere e supportare funzioni di rete e di sistema rappresentativo e organizzativo adeguato;
- f) anzianità operativa documentabile da almeno 5 anni.

2. Con apposito regolamento attuativo verranno definite le modalità per il riconoscimento formale di tale status nonché i contenuti, le materie e le modalità di formazione degli addetti delle Associazioni coinvolte.

### **Art. 4.**

#### **(Atto costitutivo e statuto, Gestione dei Musei locali, risorse economiche, donazioni ed eredità, rappresentanza)**

1. Le associazioni di promozione, tutela e valorizzazione del Patrimonio Culturale Immateriale si conformano puntualmente alle specifiche indicazioni contenute nella Legge 7 dicembre 2000, n. 383 recante "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale", e successive modificazioni e/o integrazioni, in materia di:

- a) atto costitutivo e statuto;
- b) risorse economiche;
- c) donazioni ed eredità;
- d) rappresentanza;

- 
- e) iscrizione nei registri nazionali, regionali e provinciali;
  - f) ricorsi avverso i provvedimenti relativi alle iscrizioni e alle cancellazioni.

#### **Art. 5.**

##### **(Disciplina comune con le associazioni di promozione sociale)**

1. Le associazioni di promozione, tutela e valorizzazione del Patrimonio Culturale Immateriale si conformano puntualmente alle specifiche indicazioni contenute nella Legge 7 dicembre 2000, n. 383 “Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale”, e successive modificazioni e/o integrazioni, in materia di:

- a) prestazioni degli associati;
- b) flessibilità nell’orario di lavoro;
- c) prestazioni in favore dei familiari degli associati e imposta sugli intrattenimenti;
- d) erogazioni liberali;
- e) tributi locali;
- f) accesso al credito agevolato e privilegi;
- g) messaggi di utilità sociale;
- h) diritto all’informazione ed accesso ai documenti amministrativi;
- i) tutela degli interessi sociali e collettivi;
- j) accesso al fondo sociale europeo;
- k) strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche;
- l) strutture per lo svolgimento delle attività sociali.

#### **Art. 6.**

##### **(Trattamento fiscale)**

1. Alle Associazioni di Promozione, tutela e valorizzazione del Patrimonio Culturale Immateriale, regolarmente iscritte, è riservato il trattamento tributario più favorevole, per attività assimilabili, fra quelli vigenti per le varie tipologie di Associazioni di Promozione Sociale;

2. Le Associazioni di Promozione, tutela e valorizzazione del Patrimonio Culturale Immateriale sono considerate ai fini fiscali quali enti non commerciali e non sono soggetti a perdere tale qualifica.

#### **Art. 7.**

##### **(Norme regionali e delle province autonome)**

1. Le leggi regionali e le leggi delle province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla promozione e favoriscono lo sviluppo dell’Associazionismo di promozione, tutela e valorizzazione del Patrimonio Culturale Immateriale, salvaguardandone l’autonomia di organizzazione e di iniziativa.

Ciascuna Regione:

- a) adotterà i provvedimenti necessari a garantire la salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale presente sul suo territorio;
- b) individuerà e definirà i vari elementi del Patrimonio Culturale Immateriale presente sul suo territorio, con la partecipazione di comunità, gruppi e organizzazioni non governative rilevanti.

#### **Art. 8.**

##### **(Inventari)**

Al fine di provvedere all’individuazione in vista della salvaguardia, ciascuna Regione compilerà, conformemente alla sua situazione, uno o più inventari del Patrimonio Culturale Immateriale presente sul suo territorio. Questi inventari saranno regolarmente aggiornati.

---

## **Art. 9.**

### **( Misure di salvaguardia )**

Per garantire la salvaguardia, lo sviluppo e la valorizzazione del Patrimonio Culturale Immateriale presente sul suo territorio, ciascuna Regione in applicazione dell'art. 15 della Convenzione UNESCO del 17 ottobre 2003, sulla partecipazione delle comunità, dei gruppi e degli individui favorirà:

- a) una politica generale volta a promuovere la funzione del Patrimonio Culturale Immateriale nella società e a integrare la salvaguardia di questo patrimonio nei programmi di pianificazione;
- b) la salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale presente sul suo territorio;
- c) la promozione di studi scientifici, tecnici e artistici, come pure di metodi di ricerca, in vista di una salvaguardia efficace del Patrimonio Culturale Immateriale, in particolare del Patrimonio Culturale Immateriale in pericolo;
- d) l'adozione di misure legali, tecniche, amministrative e finanziarie volte a:
  - favorire il potenziamento delle Pro Loco e dei relativi coordinamenti per la gestione del Patrimonio Culturale Immateriale e la sua divulgazione nell'ambito di spazi designati alla sua rappresentazione o alla sua espressione;
  - garantire l'accesso al Patrimonio Culturale Immateriale, pur rispettando le prassi consuetudinarie che disciplinano l'accesso agli aspetti specifici di tale patrimonio;
  - creare presso le sedi funzionali della associazioni di promozione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale immateriale idonei centri di documentazione facilitando l'accesso agli stessi.

## **Art. 10.**

### **( Convenzioni )**

1. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le associazioni e le Pro Loco, iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'articolo 7 L. 383/2000, per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto verso terzi.

2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività stabilite dalle convenzioni stesse. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di rimborso delle spese.

3. Le associazioni e le Pro Loco che svolgono attività mediante convenzioni devono assicurare i propri aderenti che prestano tale attività contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. Per quanto compatibili sono applicabili i meccanismi assicurativi semplificati con polizze anche numeriche o collettive adottate per le associazioni di promozione sociale e la relativa disciplina dei controlli.

5. La copertura assicurativa è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.

6. Le prescrizioni di cui al presente articolo si applicano alle convenzioni stipulate o rinnovate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

## **Art. 11.**

### **( Fondo per l'Associazione e copertura finanziaria )**

Le Associazioni di Promozione, tutela e valorizzazione del Patrimonio Culturale Immateriale si conformano puntualmente alle specifiche indicazioni contenute negli artt. 13 e 33 di cui alla Legge 7 dicembre 2000, n. 383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale", e successive modificazioni e/o integrazioni.